



COMUNE DI MARLIANA

PROVINCIA DI PISTOIA

**REGOLAMENTO
PER LA TASSA SMALTIMENTO
DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28.01.1995

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 28.11.1995

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 10.02.2000

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28.02.2001

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28.02.2002

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27.03.2003

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 24.03.2004

Modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 16 del 19.03.2007



INDICE

- Art. 1 - Istituzione della tassa
- Art. 2 - Oggetto del regolamento
- Art. 3 - Definizione di rifiuti solidi urbani interni
- Art. 4 - Soggetti passivi della tassa
- Art. 5 - Presupposti della tassa
- Art. 5 bis – Riscossione
- Art. 5 ter – Limiti di versamento
- Art. 5 quater – Interessi
- Art. 6 - Funzione rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione
- Art. 7 - Limiti territoriali di attivazione del servizio
- Art. 8 - Collegamenti ufficio tributi e uffici comunali
- Art. 9 - Cancellazione dal ruolo
- Art. 10 – Funzionario responsabile
- Art. 11 – Definizione di locali ed aree tassabili
- Art. 12 – Classificazione di locali ed aree
- Art. 12 bis – Gettito del tributo (Art. 61 del D.Lgs. N. 507/93)
- Art. 12 ter - Tariffe e parametri di commisurazione (Art. 65 del D.Lgs. n.507/93)
- Art. 12 quater – Criteri di determinazione delle tariffe unitarie e relativi meccanismi di quantificazione. (art. 65 del D.Lgs. n. 507/93)
- Art. 12 quinquies – Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica (Art. 65 del D.Lgs. n. 507/93)
- Art. 12 sexies – Modalità di ridefinizione delle classi di contribuenza
- Art. 12 septies – Quantificazione delle tariffe unitarie delle categorie di contribuenza
- Art. 13 – Applicazione della tassa in funzione del servizio
- Art. 14 – Determinazione della tariffa
- Art. 15 – Norme per la determinazione della superficie
- Art. 16 – Esenzioni oggettive
- Art. 16 bis – Agevolazioni per particolari categorie di soggetti
- Art. 17 – Disciplina tassa giornaliera dei rifiuti
- Art. 18 – Disciplina della tassa per le parti comuni del condominio
- Art. 19 – Riduzione della tassa
- Art. 20 – Riduzioni per particolari condizioni d’uso
- Art. 21 - Agevolazioni
- Art. 22 – Norme di rinvio
- Art. 23 – Entrata in vigore

Art. 1

Istituzione della tassa

Per il servizio relativo allo smaltimento rifiuti solidi urbani interni, individuati dall'art. 2, III comma del D.P.R. 10.09.1982 n. 915, e' dovuta una tassa annuale da applicare in base a tariffa come previsto dall'art. 58 e segg. Del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507.

Nel caso in cui i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, individuati dall'art. 39 comma I della Legge 22.02.94 n. 146 siano conferiti al gestore del servizio pubblico, i termini, le modalit , le quantit  nonch  il compenso per lo smaltimento saranno definiti da apposita convenzione stipulata ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 10.09.82 n. 915.

Resta salva la facolt  dei Comuni di disciplinare, nell'ambito del Regolamento di cui all'art. 8 II comma del D.P.R. 10.09.82 n. 915, il conferimento dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, di cui all'art. 39 comma I della Legge 22.02.94 n. 146, al gestore del servizio pubblico. In questo caso e' dovuta la tassa annuale da applicare in base a tariffa come previsto dall'art. 58 e segg. Del Decreto Legislativo 15.11.93 n. 507.

Art. 2

Oggetto del regolamento

Con il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 68 del Decreto Legislativo 15.11.93 n. 507, viene disciplinata l'applicazione della tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, trasporto, trattamento e stoccaggio definitivo.

Art. 3

Definizione di rifiuti solidi urbani interni

Per i rifiuti solidi urbani interni si intendono i rifiuti individuati dall'art. 2 comma III punti 1) e 2) del D.P.R. 10.09.82 n. 915, mentre i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani sono quelli indicati dall'art. 39 comma I della Legge 22.02.94 n.146.

Art. 4

Soggetti passivi della tassa

La tassa e' dovuta da coloro che occupano o detengono a qualsiasi titolo, reale od obbligatorio, locali ovvero aree scoperte costituenti presupposto per l'applicazione della tassa secondo il successivo art. 5. In ordine al principio di solidarieta' sancito nell'art. 63 del Decreto Legislativo 15.11.93 n. 507, resta inteso che detto vincolo opera in ogni fase del procedimento tributario, sia quello dell'accertamento, della riscossione che del contenzioso.

Art. 5

Presupposti della tassa

La tassa e' dovuta per l'occupazione e detenzione a qualsiasi titolo, reale od obbligatorio, di locali nonche' delle aree scoperte a qualunque uso adibiti, posti nelle zone del territorio comunale ove e' istituito e attivato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresi:

- a) Campeggi;
- b) Distributori di carburante;

- c) Sale da ballo all'aperto;
- d) Banchi di vendita;
- e) Aree che costituiscono parti comuni di condomini, pertinenza e accessori, regolati dal Codice Civile;
- f) Tettoie;
- g) Capannoni aperti indipendentemente dalla loro infissione stabile al suolo, che, per loro utilizzazione possono produrre rifiuti solidi urbani, di cui all'art. 2 comma III, punti 1 e 2 del D.P.R. 10.09.92 n. 915, o rifiuti speciali assimilati a quelli urbani, di cui all'art. 39 della Legge 22.02.94 n. 146;

La tassa si applica altresì a qualsiasi altra area scoperta ad uso privato che non costituisca accessorio o pertinenza dei locali assoggettati dove, per loro utilizzazione, possano prodursi rifiuti solidi urbani o rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Ai sensi dell'art. 59 del Decreto Legislativo 15.11.93 n. 507/93, l'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tassa.

Art. 5 bis

Riscossione

Il Comune, in sostituzione della riscossione in conformità a quanto previsto dall'art. 72 del D. Lgs. 507/93 di cui all'articolo precedente, gestisce direttamente le proprie entrate tributarie relative alla tassa rifiuti solidi urbani. In tal caso l'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni viene liquidato sulla base degli elenchi dei contribuenti assoggettati al tributo nell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di

cui all'art. 71 del D. Lgs. 507/93 ed è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'art. 74 del decreto de quo in apposito elenco da formare, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto e, in caso di liquidazione in base alla denuncia prodotta oltre il termine previsto o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento notificato.

Gli importi sono riscossi a seguito di spedizione di specifico prospetto contenente l'indicazione di quanto liquidato e dovuto, ripartendo l'intera somma in due rate di pari importo con scadenza:

- per l'invio annuale su disposizioni della Giunta Comunale;
- per le variazioni in corso d'anno, la prima rata entro la fine del mese successivo alla presentazione della dichiarazione, la seconda rata entro la fine del secondo mese successivo alla scadenza della prima rata.

Secondo le seguenti modalità: mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale e, in aggiunta, anche con versamento diretto presso la Tesoreria predetta, tramite il sistema bancario nonché attraverso il sistema "Bancomat" o a mezzo carta di credito qualora specificatamente definito negli aspetti tecnici/procedurali con apposite disposizioni.

Su istanza del contribuente che ha ricevuto la richiesta di pagamento, il funzionario responsabile del tributo può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate della somma dovuta; il mancato pagamento di due rate consecutive comporta la revoca dell'autorizzazione concessa e la riscossione in un'unica soluzione.

Il mancato versamento delle somme accertate e liquidate dal Comune relativamente al tributo, all'addizionale, agli accessori ed alle sanzioni entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento e liquidazione, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di

sospensione , coattivamente attraverso la procedura stabilita dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 5 ter

Limiti di versamento¹

La tassa annuale complessivamente dovuta, comprensiva delle addizionali e riferita a tutti i locali detenuti nel territorio comunale da parte del soggetto passivo, non deve essere versata se inferiore a € 5,00. Tale limite non si applica alla tassa giornaliera di smaltimento che rimane, comunque, dovuta indipendentemente dall'importo.

In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'Ufficio Comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare complessivo, riferito ad un unico anno di imposta, non superi € 10,00. Detta norma non si applica nei casi di ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472 e nel caso in cui l'importo complessivamente dovuto per più annualità di imposta sia superiore al predetto limite.

Il limite di esenzione di cui al comma precedente si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

Non si procede all'istanza per l'ammissione del credito al passivo fallimentare, qualora il credito vantato dal Comune non superi € 500,00

Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a € 10,00 (compresi interessi).

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'Ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

¹ Articolo introdotto in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 168 della L. 296 del 2006

I soggetti passivi devono effettuare i versamenti relativi alla Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo².

Art. 5 quater

Interessi³

Gli interessi a debito e a credito sono computati nella misura stabilita dal Regolamento comunale delle entrate.

Art. 6

Funzione rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione

I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del Decreto Legislativo 15.11.93 n. 507, presentare denuncia al Comune entro il 20 Gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

Entro lo stesso termine del 20 Gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

E' fatto obbligo dell'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 Gennaio di ciascun anno, l'elenco degli

² Comma introdotto in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 166 della L. 296 del 2006

³ Articolo introdotto in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 165 della L. 296 del 2006

occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

La denuncia deve contenere:

- a) l'indicazione del codice fiscale;
- b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
- c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
- d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso a cui sono destinati;
- e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
- f) la provenienza;
- g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale;

A norma del D.L. 08.11.95 n. 463 in sede di prima applicazione della nuova disciplina, le denunce originali e di variazione, di cui all'art. 70 D.L. 507/93, sono presentate per gli anni 1994/95/96 entro il 30.09.94, il 20 gennaio 1995 e il 20 gennaio 1996 senza l'indicazione delle aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa, nonché delle parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile e dei locali in multiproprietà di uso comune. Le denunce integrative o modificative, anche di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, nonché l'elenco di cui al comma 4 dell'articolo 63, sono presentati entro il 30 settembre 1996 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, a decorrere dall'anno 1997. Le richieste di riduzione di cui all'articolo 66, commi 3, 4, 5 e 6, sono presentate per l'anno 1995 entro il 15 ottobre e le relative riduzioni, ove

previste dal regolamento della tassa, hanno effetto dal 1° gennaio. Fino alla data di entrata in vigore della normativa di riordino della materia, i rifiuti di cui all'articolo 39, comma 1, della Legge 22.02.94, n. 146 provenienti da attività svolte su una superficie operativa complessiva non superiore a 200 mq., continuano ad essere assimilati ai rifiuti urbani ai fini del conferimento al servizio pubblico e dell'applicazione della relativa tassa. Per le superfici superiori a quelle di cui sopra, e cioè 200 mq., gli operatori economici non sono tenuti al conferimento al servizio pubblico ed alla corresponsione della relativa tassa, a condizione che presentino annualmente al Comune, nei termini ordinari, apposita dichiarazione resa ai sensi della Legge 04.01.1968, n. 15, attestante che i rifiuti stessi vengono smaltiti a proprie spese ai sensi della normativa vigente. Ferme le sanzioni previste dall'art. 26 della Legge 04.01.68 n. 15, in caso di accertato illegittimo conferimento al servizio pubblico si applicano le sanzioni di cui all'art. 76 del D.L. n. 507/93, oltre al pagamento della tassa dovuta. Per l'anno 1995, la denuncia relativa alle superfici non superiori a 200 mq. e le dichiarazioni o, in mancanza le denunce relative alle superfici superiori a 200 mq., sono presentate entro il 15 ottobre 1995.

L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 7

Limiti territoriali di attivazione del servizio

Il Regolamento comunale di cui all'art. 8 del D.P.R. 10.09.82 n. 915 nell'individuare le zone servite con raccolta obbligatoria, ovvero le zone di estensione del servizio, dovrà altresì precisare, per ciascuna di esse, l'ubicazione, le modalità di effettuazione del servizio, il numero e la capacità dei contenitori, la

periodicità della rimozione come previsto dall'art. 59, comma I del D.P.R. 15.11.93 n. 507.

Nel Regolamento sono individuate le distanze massime e i criteri della determinazione per la collocazione dei contenitori rispetto ai locali e le aree soggette a tassa, nonché la capacità minima di detti contenitori in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti.

Il Regolamento contiene altresì le modalità di attivazione del servizio per quei locali o aree tassabili che sono serviti dal servizio pubblico solo in determinati periodi stagionali.

In attesa della modifica al regolamento esistente valgono le norme in esso indicate.

Art. 8

Collegamenti ufficio tributi e uffici comunali

Gli uffici comunali comunicano mensilmente all'ufficio tributi le seguenti notizie:

A) UFFICIO TECNICO COMUNALE

- 1) Dovrà assicurare, all'ufficio tributi, ogni possibile collaborazione;
- 2) Dovrà richiedere e ricevere, per ogni nuova autorizzazione di abitabilità o agibilità, la denuncia ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il richiedente l'autorizzazione non fosse in grado di presentare la denuncia, il dirigente dell'ufficio tecnico dovrà trasmettere, sotto la sua personale responsabilità all'ufficio tributi, una relazione mensile dalla quale si possa rilevare, per ciascuna unità presumibilmente autonoma, la superficie tassabile determinata come dall'art.

12 del presente Regolamento ed ogni altra notizia nelle forme che saranno concordate con il dirigente dell'ufficio tributi.

B) UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA-LICENZE E AUTORIZZAZIONI

- 1) Dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera A) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione, licenza e denunce di affitto e presentare elenco mensile di quanto sopra.

C) UFFICIO ANAGRAFE

- 1) Dovrà assicurare comunicazione mensile di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.

Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza il massimo impegno alla lotta all'evasione nonché di assistenza agli utenti.

Art. 9

Cancellazione dal ruolo

Coloro che cessano di occupare o di condurre locali od aree soggette al tributo, devono farne denuncia all'ufficio tributi per la cancellazione dal ruolo.

La cessazione nel corso dell'anno, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la cessazione. Sono cancellati d'ufficio dall'Amministrazione comunale coloro che occupino o conducano locali e aree per i quali sia intervenuta una nuova denuncia, o ne sia accertata la cessazione.

Art. 10

Funzionario responsabile

Ai sensi dell'art. 74 del Decreto Legislativo 15.11.93 n. 507 la Giunta Comunale designa il Funzionario responsabile della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al quale competono tutte le funzioni previste dalla suddetta disposizione legislativa nonché quelle previste dal presente Regolamento se non attribuite espressamente ad altro organismo comunale.

Art. 11

Definizione di locali ed aree tassabili

Si considerano locali tassabili a tutti gli effetti di applicazione della presente tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, che possono produrre le tipologie dei rifiuti urbani di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Si considerano aree tassabili quelle adibite a campeggi, distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto e banchi di vendita all'aperto nonché a qualsiasi altra area scoperta ad uso privato che, per la loro utilizzazione, possono produrre le tipologie di rifiuti urbani di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Sono tassabili pure tutti quei manufatti "aperti" come tettoie, capannoni ed altri manufatti di facile rimozione.

Sono esclusi i locali e le aree scoperte di cui all'art. 62, comma V del Decreto Legislativo 15.11.93 n. 507.

Art. 12

Classificazione di locali ed aree

In relazione all'art. 68, comma 2 del D. Leg.vo 507/93 l'articolazione delle categorie (escluse le sottocategorie) e' effettuata ai fini della determinazione comparativa delle tariffe come segue:

CAT.	S/CAT.	DESCRIZIONE
1	*****	Locali ed aree adibite a musei, biblioteche, archivi, att. di istituzioni culturali, politiche, religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiale militare.
2	*****	Complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, aree turistiche quali campeggi ed analoghi complessi attrezzati.
3	*****	Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettivita', convivenze, esercizi alberghieri.
	3/a1	Nuclei familiari
	3/a2	Collettività
	3/a3	Esercizi alberghieri senza ristorazione
	3/a4	Esercizi alberghieri con ristorazione
	3/a5	Altri non altrove classificati
4	*****	Locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui ai nn. 2/5/6, circoli sportivi e ricreativi.
5	*****	Locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale o di commercio al dettaglio di beni non deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici di lavorazione

industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani.

6 ***** Locali ed aree adibiti a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani.

Art. 12 bis

Gettito del tributo

(Art. 61 del D.Lgs. n. 507/93)

La tariffa della tassa e' determinata, ai sensi del successivo art. 14, dalla Giunta Comunale, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinati in applicazione delle vigenti norme nel tempo.

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio e dovrà assicurare la copertura della spesa nella misura ed in applicazione delle norme vigenti nel tempo.

Art. 12 ter

Tariffe e parametri di commisurazione

(Art. 65 del D.Lgs. n. 507/1993)

L'articolazione delle tariffe unitarie da applicare alle superfici tassabili viene determinata secondo le modalità fissate ai successivi artt. 12 quater/quinquies/sexies/septies.

Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili come indicate al successivo art. 15.

Art. 12 quater

Criteri di determinazione delle tariffe unitarie e relativi meccanismi di quantificazione . (Art. 65 del D:Lgs. n. 507/93)

Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali e alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente Regolamento, sono definite le seguenti grandezze:

a) Coefficiente di produttività specifica. (qn)

Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati espressa in kg/mq. anno, propria delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti. I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili.

b) Coefficiente medio di produttività specifica. (qm)

Per coefficiente medio di produttività specifica si intende il rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta e il totale delle superfici dei locali iscritti nei ruoli della tassa.

c) Indice di produttività specifica (Pn)

Per indice di produttività specifica proprio delle attività e/o gruppi di attività omogenei sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, si intende il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica e il coefficiente medio di produttività specifica.

d) Costo convenzionale del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani. (Ct)

Per costo convenzionale del servizio si intende il prodotto tra il costo di esercizio, determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 507/1993, al netto delle deduzioni di cui al comma 3) del medesimo articolo, e il numero, compreso tra 0,5 ed 1, che esprime il grado di copertura del costo del servizio stabilito annualmente all'atto dell'approvazione delle tariffe unitarie della tassa da far valere per l'anno successivo. Il costo convenzionale del servizio e' pari al gettito previsto della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

e) Tariffa media convenzionale. (Tm)

Per tariffa media convenzionale si intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio (Ct) e la superficie totale (St) dei locali iscritti nei ruoli della tassa, secondo la formula:

$$Tm = Ct$$

$$St$$

f) Coefficiente di qualità. (Kn)

Per coefficiente di qualità si intende un coefficiente moltiplicatore rappresentato da un numero compreso tra 0,8 e 1,2 di introdurre nella formula per la

determinazione della tariffa unitaria di ciascuna classe di contribuenza, al fine di tenere conto, oltre che dei coefficienti di produzione quantitativa, anche delle prevalenti caratteristiche qualitative dei rifiuti (peso specifico, potere calorifico, tenore di frazione organica, pezzatura media, etc.) derivante dalle attività raggruppate nelle diverse classi di contribuenza significative ai fini dell'incidenza sui costi di smaltimento.

Nell'assegnazione del valore attribuito, per ciascuna classe, al coefficiente K_n , si tiene conto del maggiore o minore grado di onerosità, rispetto ai valori medi, per l'attuazione del ciclo di smaltimento – nelle sue fasi di raccolta, trasporto e smaltimento definitivo – del rifiuto derivante dalla classe considerata, in funzione delle rispettive caratteristiche qualitative prevalenti.

Art. 12 quinquies

Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica

(art. 65 del D. Lgs. n. 507/1993).

I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa saranno determinati per ogni tipo di utilizzazione, in base ai dati di produzione o di consumo rilevati in modo diretto e cioè in relazione alla quantità effettivamente prodotta; tale quantità potrà essere calcolata anche mediante raccolta in uno o più periodi dell'anno nel qual caso verranno effettuati calcoli proporzionali per determinare il quantitativo annuo da prendere a base del calcolo.

Art. 12 sexies

Modalità di ridefinizione delle classi di contribuenza

La formazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria interviene aggregando in classi di

contribuente le attività caratterizzate da coefficienti simili di produttività specifica, tenuto conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto.

Per l'attribuzione alle diverse classi di contribuzione di attività non specificatamente analizzate si applicano criteri di analogia.

Ciascuna delle classi di contribuzione così individuate, è caratterizzata:

- a) da un proprio valore di coefficiente di produttività specifica (q_n) costituita dalla media ponderale, riferita all'incidenza delle relative superfici sulla superficie totale iscritta nei ruoli della tassa per la classe in questione, dei coefficienti di produttività specifica delle attività raggruppate nella classe medesima;
- b) da un proprio valore dell'indice di produttività specifica (P_n) dato dal rapporto tra coefficiente di produttività specifica (q_n) e il coefficiente medio di produttività specifica (q_m);
- c) da un proprio valore del coefficiente di qualità K_n .

Art. 12 septies

Quantificazione delle tariffe unitarie delle categorie di contribuzione

Fatte salve le agevolazioni previste dalla Legge e dal presente Regolamento, le tariffe unitarie, espresse in L./mq., per ciascuna delle classi individuate vengono determinate applicando la seguente formula:

$$T_n = k_n * P_n * T_m$$

Dove:

T_n = tariffa unitaria

K_n = indice di qualità

P_n = indice di produttività specifica

T_m = tariffa media convenzionale

Con arrotondamento alle 10 lire superiori.

Ai fini dell'annuale revisione delle tariffe unitarie, si procede nei seguenti termini:

- a) rideterminazione annuale della tariffa media convenzionale (T_m), sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici iscritte nei ruoli della tassa;
- b) ridefinizione periodica, con frequenza almeno triennale, dei coefficienti ed indici quantitativi di produttività specifica, da attuarsi in seguito alla disponibilità di nuovi elementi conoscitivi acquisti secondo le modalità di cui al precedente art. 12 sexies con eventuale conseguente riscomposizione e riaggregazione delle categorie e/o sottocategorie di contribuenza;
- c) revisione occasionale dei coefficienti di qualità, sia relativamente all'intervallo tra i valori minimi e massimi, sia relativamente ai valori attribuiti a ciascuna classe, da effettuarsi quando si introducano innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimento definitivo, ovvero a seguito di approfondimenti delle analisi eseguite in sede di impianti del meccanismo tariffario, che evidenzino la documentabile opportunità di modifiche a tali coefficienti.

E' consentito l'aggiornamento delle tariffe mediante attribuzione di aliquote omogenee di incremento o decremento percentuale, solo nell'ipotesi di sostanziale invarianza dei parametri che concorrono alla quantificazione delle tariffe e dei relativi rapporti.

Art. 13

Applicazione della tassa in funzione del servizio

La tassa e' dovuta per intero nelle zone in cui il servizio, relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati a quelli

urbani, e' svolto in regime di privativa nelle forme previste dall'art. 8 del D.P.R. 10.09.82 n. 915.

La tassa e' comunque dovuta anche per quelle zone non comprese nei limiti della zona di raccolta obbligatoria quando, di fatto, detto servizio sia attuato.

Art. 14

Determinazione della tariffa

Fatti salvi i criteri di quantificazione delle tariffe di cui ai precedenti articoli, annualmente in concomitanza con la presentazione del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, la Giunta Comunale determina l'ammontare della tariffa per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni tramite gli elementi di valutazione ed i costi di esercizio individuati all'art. 61 del Decreto Legislativo 15.11.93 n. 507.

A tale proposito la Giunta Comunale si avvarrà dei dati del Conto Consuntivo dell'esercizio precedente approvati al 30 giugno e delle previsioni di aumento inserite nello schema di bilancio di previsione in corso di esercizio. I costi predetti son quelli indicati all'art. 61 e all'art. 79 comma V del Decreto Legislativo 15.11.93 n. 507.

Successivamente alla determinazione dei costi generali, la Giunta Comunale procederà alla determinazione dei medesimi per le singole categorie e sottocategorie che compongono la tariffa in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti in ciascuna di essa e alla incidenza dei costi delle varie fasi di

raccolta, trasporto e smaltimento per ogni categoria o sottocategoria, così come indicato negli articoli che precedono.

Ai sensi del D.L. 08.11.95 n. 463 le tariffe per il 1995 sono deliberate in base ai criteri di commisurazione ed il predetto poter di riequilibrio tariffario è esteso fino al 31.10.1996.

Ai fini della determinazione del costo di esercizio di cui all'art. 61 comma 1 e 2 per ciascuno degli anni 1994/95 è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo non inferiore al 5% al titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, 3° comma del D.P.R. 10.09.82 n. 915.

L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta riduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo (art. 79 D.Leg.vo 507/93, comma 5 così modificato dal citato D.L. 463/95).

Art. 15

Norme per la determinazione della superficie

La superficie tassabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il totale e le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a metro quadrato.

Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.

A decorrere dal 1 gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio

urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138⁴.

Art. 16

Esenzioni oggettive

Non sono soggetti alla tassa:

- a) I balconi, le verande che costituiscono pertinenze o accessori di immobili soggetti a tassazione, le aree agricole, le aree ed i locali destinati esclusivamente ad attività sportiva limitatamente alle parti il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati ai praticanti di tali discipline. Per altro le aree pertinenziali e accessorie di locali e di aree soggette a imposizione, sono computate nella misura del 25% della superficie effettiva, ai sensi dell'art. 66 comma II del Decreto Legislativo 15.11.93 n. 507;
- b) I locali e le aree che non possono produrre rifiuti sia per la loro natura, sia per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno. Tali circostanze debbono formare oggetto di denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate dal Comune.

Vi rientrano invece i locali riservati agli spettatori e le altre parti destinate alla presenza di persone inserite nei complessi sportivi. Sono inoltre esenti dal pagamento della tassa:

⁴ Modifica introdotta dall'articolo 1, comma 340 della L. 311 del 2004

- a) Gli edifici destinati ed aperti al culto, con esclusione degli eventuali locali annessi ad uso abitazione;
- b) Le case sfornite di mobili per tutto il periodo dell'anno;
- c) Gli stabili e gli uffici comunali, con esclusione degli edifici scolastici;
- d) Superfici o parti di esse ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedervi i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Sono altresì esclusi dall'applicazione della tassa i locali e le aree scoperte di cui all'art. 62 comma V del Decreto Legislativo 15.11.93 n. 507.

Art. 16 bis

Agevolazioni per particolari categorie di soggetti

1. I soggetti passivi nel cui nucleo familiare anagrafico siano presenti presone che rientrano nelle disposizioni della L. 104/92, della L. 68/99 per inabilità superiori al 66% e della L. 118/71 e leggi collegate per invalidità superiori al 74% possono accedere al rimborso della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani dovuta per i locali facenti parte dell'unità immobiliare di residenza e dei locali accessori alla stessa.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1) si applicano anche a coloro che non superano i limiti di reddito ISEE determinati per ciascun anno d'imposta da parte della Giunta Comunale nel rispetto degli equilibri di bilancio.
3. Al fine della definizione dell'unità immobiliare di cui al precedente comma si deve fare riferimento alla classificazione catastale della stessa. Nel caso in cui catastalmente siano indicate più unità immobiliari ad uso abitativo il beneficio di cui al comma 1) potrà essere esteso a tutte le unità abitative, utilizzate come unica abitazione, solo in presenza di denuncia di variazione presentata

all'Agenzia per il Territorio competente attestante l'avvenuta fusione delle stesse.

4. Per locali accessori di cui al comma 1) si devono intendere quei locali catastalmente distinti dall'abitazione e classificati con categoria C/6, C/7 o C/2, destinati a servizio dell'abitazione di residenza.
5. Detto rimborso sarà effettuato mediante ordinativo d'incasso della tassa e contemporanea partita compensativa nella spesa senza bisogno di quietanza del contribuente sul relativo mandato di pagamento.
6. Al fine di poter beneficiare della agevolazioni di cui al presente articolo è necessario presentare apposita istanza all'Ufficio Tributi entro il 20 gennaio dell'anno successivo rispetto a quello in cui si sono verificati i presupposti di cui al comma 1).

Art. 17

Disciplina tassa giornaliera dei rifiuti

In attuazione dell'art. 77 comma I del Decreto Legislativo 15.11.93 n. 507, e' istituita la tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti. Sono soggetti al pagamento della tassa predetta:

- a) I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui all'art. 1, comma II, lettera c) della Legge 28.03.91 n. 112 esercenti nel territorio comunale. Quanto alla individuazione della superficie si fa riferimento alla superficie di ingombro dell'autoveicolo utilizzato;
- b) Tutti i soggetti che effettuano occupazioni temporanee di cui all'art. 45 del Decreto Legislativo 15.11.93 n. 507, purché l'occupazione venga utilizzata per un periodo inferiore ai sei mesi annui e in maniera non ricorrente. Nella ipotesi di occupazione ricorrente si rientra nella fattispecie dell'art. 66, comma III, lettera c) del Decreto Legislativo 15.11.93 n. 507. Per le occupazioni regolate

dal presente articolo ai sensi e per gli effetti del comma II dell'art. 77 del Decreto Legislativo 15.11.93 n. 507 e fermi restando i criteri ivi previsti per la individuazione della categoria di appartenenza, la tariffa e' maggiorata del 50%.

Art. 18

Disciplina della tassa per le parti comuni del condominio

Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti ai sensi dell'articolo 62 del D.Lgs. 507/93. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva⁵.

Art. 19

Riduzione della tassa

Costituiscono ipotesi di violazione, di cui all'art. 59, comma IV del Decreto Legislativo 15.11.93 n. 507, tali da richiedere l'applicazione della tassa in misura non superiore al 40% le seguenti condizioni:

- a) riduzione della frequenza della raccolta rispetto alla periodicit  dei prelievi previsti;
- b) riduzione della capacit  di raccolta dei contenitori;

⁵ Comma cos  modificato dall'articolo 3 della L. 549 del 1995.

- c) distanza di ubicazione dei contenitori di raccolta superiore a 2000 metri dal locale o area soggetta alla tassa.

Art. 20

Riduzioni per particolari condizioni d'uso

In applicazione dell'art. 66, comma III e IV la riduzione della tariffa unitaria per le ipotesi ivi previste viene applicata nelle seguenti misure:

- 10% per le abitazioni con un unico occupante con età non superiore a sessantacinque anni a condizione che abbia la residenza anagrafica nell'immobile oggetto della riduzione e che vi risieda stabilmente;
- 30% per le abitazioni con un unico occupante purché ultrasessantacinquenne a condizione che abbia la residenza nell'immobile oggetto della riduzione e che vi risieda stabilmente;
- 20% per locali e aree scoperte utilizzati stagionalmente come chalet, chioschi, arene all'aperto, parchi divertimento, luna park, etc.;
- 20% per locali o superfici utilizzate dai soggetti titolari dell'autorizzazione alla vendita su aree pubbliche o gravate da uso pubblico di cui all'art. 1, comma II lettera c) e agricoltori di cui all'art. 3, comma IV, della Legge 28.03.91 n. 112;
- 10% per abitazioni poste nel territorio comunale tenute a disposizione da parte di soggetti residenti all'estero per oltre sei mesi all'anno;
- 25% per la parte abitativa di costruzioni rurali occupate da agricoltori. Per agricoltori si intendono gli imprenditori agricoli definiti tali dal Codice Civile che traggono dalla conduzione del fondo un reddito superiore ai 2/3 di quello complessivo, ai sensi dell'art. 12 Legge 09.05.75 n. 153. Tale riduzione

competete solo alle occupazioni esercitate da persone fisiche, con esclusione di immobili condotti da persone giuridiche.

Art. 21

Agevolazioni

In attuazione dell'art. 67 del Decreto Legislativo 15.11.93 n. 507 sono consentite le seguenti agevolazioni nei confronti dei contribuenti a fronte di riduzioni per interventi tecnici comportanti una minore produzione di rifiuti.

Per le attività produttive, commerciali e di servizi di cui al comma II dell'art. 67 del Decreto Legislativo 15.11.93 n. 507 sono previste le seguenti percentuali di riduzione della tariffa di applicazione:

- 1) Riduzione 30% sulla tariffa base per i soggetti che dimostrino di aver sostenuto per interventi tecnico-organizzativi che abbiano determinato un'accertata minore produzione di rifiuti, di cui all'art. 3 del presente Regolamento, oppure un pretrattamento volumetrico selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del pubblico servizio;
- 2) Riduzione 30% sulla tariffa base per i soggetti che producano residui avviati al riutilizzo e individuati da atti normativi statali o regionali:

Onde ottenere tale riduzione gli utenti devono presentare una domanda diretta all'Amministrazione comunale corredata dalla seguente documentazione:

- relazione descrittiva degli interventi tecnico-organizzativi applicati per ottenere una minore produzione dei rifiuti o un pretrattamento volumetrico;
- idonea documentazione contrattuale con cui il contribuente possa dimostrare l'effettiva destinazione al riutilizzo dei residui derivanti dalla sua attività.

Art. 22

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, valgono le norme contenute del Decreto Legislativo 15.11.93 n. 507 e nel D.P.R. 10.09.82 n. 915, le quali prevalgono comunque rispetto alle presenti disposizioni in caso di contrasto.

Art. 23

Entrata in vigore

Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 08.06.90 n. 142, sarà pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi a tutti gli effetti di legge.